



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

39/2016
Marzo/13/2016 (*)
Napoli 24 Marzo 2016

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito alla contrattazione collettiva di prossimità (art. 8 del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011), chiarendo se i livelli retributivi fissati dal contratto di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989.

Il Ministero del lavoro, in risposta a due quesiti posti dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, con l'interpello n. 8/2016 del 12 febbraio 2016 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità che i contratti di prossimità (art. 8, D. L. 138/2011), possano intervenire (*in peius*), rispetto al CCNL applicato, sui minimi retributivi e, conseguentemente, costituire base imponibile contributiva utile a soddisfare il requisito del minimale retributivo fissato dall'art. 1 del D.L. 338/1989 e, quindi, considerare osservata la condizione che, unitamente alle altre condizioni di carattere generale a quelle previste dalle specifiche norme, permettono di accedere alle agevolazioni contributive.

Prima di analizzare nel dettaglio il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello in esame si ritiene utile fare un cenno alla normativa richiamata.

NORMATIVA CONTRATTI DI PROSSIMITA'

Come noto, **l'art. 8 del D. L. 138/2011** (L. 148/2011), recante sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, prevede:

al **comma 1** *"I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, **possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati** a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, **finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività...**".*

Il successivo **comma 2** regola e prevede esplicitamente quali possano essere le materie oggetto dei contratti di prossimità: *"Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: **a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale...**".*

NORMATIVA D.L. 338/1989 (L. 389/1989)

L'art. 1, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989), recante retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile, prevede:

“1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (...)”.

QUESITI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

Due i quesiti posti dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- innanzi tutto se **i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall'art. 1, D.L. n. 38/1989;**
- inoltre se ***il rispetto del contratto di prossimità (che deroga al CCNL) possa essere considerato quale condizione necessaria ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive*** in luogo del rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.

CHIARIMENTI INTERPELLO

Orbene, ciò premesso il Ministero, in merito al **primo quesito**, chiarisce che le intese, di cui ai contratti di prossimità, ***possono riguardare esclusivamente le materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel comma 2.***

Infatti, ha puntualizzato il Ministero, nell'elenco in questione, oltre l'assenza di un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, rispetto al quale opera comunque un limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dell'art.

36, va evidenziato come l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 non preveda, tra i possibili contenuti delle "specifiche intese" aziendali o territoriali, la determinazione dell'imponibile contributivo; senza contare che tali intese esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.

Ancora, il Ministero ricorda che sulla materia si è espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze" (Cass. Sez. Un. civ. n. 11199/2002).

In merito al secondo quesito il Ministero ricorda che ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, è necessario non solo il possesso del DURC ma, anche l'osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali ed il rispetto degli altri obblighi di legge. Pertanto, *il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile*, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, sarà evidentemente negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC